

REGIONE VENETO

Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera – Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02573090236

REP. N. _____

CONTRATTO DI RECEPIMENTO ACCORDO QUADRO A SEGUITO
PROCEDURA APERTA TELEMATICA REGIONALE PER LA FORNITURA,
SUDDIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI PER EMODIALISI E MATERIALE DI
CONSUMO (FORNITURA TRIENNALE DAL 01.05.2022 AL 30.04.2025)
RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI. CIG DERIVATI:

LOTTO 1: 90510678C4

LOTTO 4: 90534696F6

SCRITTURA PRIVATA CON FIRMA DIGITALE

tra

...*OMISSIS*..., nato a ...*OMISSIS*... il ...*OMISSIS*..., CF ...*OMISSIS*...
in qualità di Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera con sede legale in Via
Valverde 42, codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, delegato alla
sottoscrizione del presente contratto con deliberazione n. 1093 del
30/12/2021 dal Legale Rappresentante ...*OMISSIS*..., Direttore
Generale dell'Azienda stessa in forza del decreto del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto n. 28 del 26/02/2021, il quale dichiara di agire
in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda Ulss che
rappresenta e che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità
"Azienda Ulss 9 Scaligera"

e

...*OMISSIS*... nato a ...*OMISSIS*... il ...*OMISSIS*... C.F.
...*OMISSIS*..., Legale Rappresentante della Ditta Spindial S.p.A.
con sede in Strada Nazionale, 18 43044 Lemignano di Collecchio (PR) CF
e p. IVA 02141870341, in qualità di Presidente del CDA e Legale

Rappresentante della Ditta Spindial S.p.A., che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Affidatario";

PREMESSO CHE:

- 1) nell'ambito del progetto regionale degli acquisti centralizzati, con nota del 12/10/2020 l'UOC CRAV di Azienda Zero ha comunicato le risultanze della gara regionale in accordo quadro a seguito di procedura aperta e l'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura triennale di sistemi per emodialisi e relativo materiale di consumo disposta dal Direttore Generale di Azienda Zero con deliberazione n. 473 del 20/08/2020, prorogabile di mesi sei e rinnovabile per un ulteriore biennio;
- 2) il CRAV ha effettuato con buon esito le verifiche sui requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 (nota mail del 12 ottobre 2020);
- 3) l'Azienda Ulss 9 Scaligera ha aderito all'Accordo Quadro per la fornitura, suddivisa in lotti, di sistemi per Emodialisi e materiale di consumo con deliberazione del Direttore Generale n. 1093 del 30/12/2021 relativamente ai Lotti 1 e 4;
- 4) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la società aggiudicataria ha costituito una cauzione definitiva come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 di € ...OMISSIS...
mediante garanzia fidejussoria n. ...OMISSIS... rilasciata da ...OMISSIS... e depositata agli atti dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica per il lotto n. 1 e di € ...OMISSIS... mediante garanzia fidejussoria n. ...OMISSIS..., rilasciata da ...OMISSIS... per il lotto 4 e ha presentato polizza di responsabilità civile, agli atti d'ufficio;
- 5) l'Affidatario ha dichiarato di aver preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per il Lotto 1 e delle note di sicurezza allegato al documento;

- 6) con nota prot. 4565 del 11/01/2022 dell'Azienda Ulss 9 Scaligera è stata richiesta, alla Ditta Spindial S.p.A., stante l'urgenza, l'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula del contratto;
- 7) a seguito degli intervenuti collaudi dei sistemi dialitici in data 7-8-13-14 aprile 2022 con verbali di avvio della fornitura sottoscritti dal DEC, è stata disposta la decorrenza della stessa dal 01/05/2022;
- 8) in merito ai controlli antimafia avviati dal C.R.A.V. ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011 e successive integrazioni, la stipula avviene sotto condizione risolutiva in caso di mancato buon esito delle informazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 92 del citato decreto;
- 9) la fornitura decorre in via anticipata rispetto alle stipule dal 01/05/2022 – come da verbale di avvio;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Ulss. 9 Scaligera come sopra rappresentata dal ...*OMISSIS*..., delegato dal legale rappresentante dell'Ente, affida alla Ditta Spindial S.p.A. che, nella persona del Legale Rappresentante ...*OMISSIS*... accetta, la fornitura di sistemi per emodialisi, relativamente ai prodotti indicati nell'allegato prospetto alle condizioni tutte precisate nei capitolati d'oneri, tecnico e disciplinare di gara predisposti dal U.O.C. CRAV e presenti in copia agli atti della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica di questa Azienda Ulss 9 Scaligera con decorrenza dal 01/05/2022, quale data di verbale di avvio del servizio e scadenza dopo tre anni e precisamente il 30/04/2025, oltre alla proroga di mesi sei e dell'eventuale rinnovo per mesi 24 come indicato all'art. 4 del capitolato d'oneri.

Art. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Lotto 1:

L'importo del contratto per la quota dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, viene stabilito complessivamente, per la durata triennale, in € 1.303.664,00 (unmilionetrecentotremilaseicentosessantaquattro/00) I.V.A. esclusa, ai prezzi unitari specificati nell'offerta, agli atti del C.R.A.V., come dettagliato nel prospetto allegato **(allegato sub 1) per il Lotto 1: Trattamenti di Emodialisi con tampone bicarbonato a basso e alto flusso e trattamenti di emodiafiltrazione on line (HDF)** di cui € 314.874,00 per noleggio attrezzature; per il suddetto Lotto 1 sono stati inoltre determinati € 200,00 quali oneri derivanti dal DUVRI.

Con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1370 del 30/12/2022 l'importo contrattuale relativo al Lotto 1 è stato integrato, per la richiesta di ulteriori due (2) attrezzature di scorta per il Centro Dialisi di San Bonifacio con un importo complessivo del noleggio di € 6.000,00 con decorrenza 01.05.2023 fino al 30.04.2025.

Lotto 4:

L'importo del contratto per la quota dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, viene stabilito complessivamente, per la durata triennale, in € 18.108,75 (diciottomilacentootto/75) I.V.A. esclusa, ai prezzi unitari specificati nell'offerta, agli atti del C.R.A.V., come dettagliato nel prospetto allegato **(allegato sub 2) per il Lotto 4: Filtri con membrane speciali.**

Art. 3 - CONDIZIONI DI FORNITURA

L'Affidatario si obbliga al rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nei documenti di gara, nei capitolati speciali e tecnici e nell'offerta economica, nonché nei documenti amministrativi e tecnici che compongono la stessa, che fanno altresì parte del contratto pur non essendovi allegati, documenti tutti depositati agli atti

d'ufficio del C.R.A.V., di cui l'Affidatario stesso dichiara di essere perfettamente a conoscenza e che qui si intendono pertanto richiamati ed accettati in ogni loro parte e che l'Affidatario medesimo si obbliga incondizionatamente ad osservare.

Art. 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

L'Azienda Ulss 9 Scaligera è autorizzata al trattamento dei dati personali qui dichiarati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa tramite l'Allegato E (Informativa Privacy) (**allegato sub 3**) prevista dall'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (“Codice in materia di protezione dei dati personale”).

Art. 5 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. (D Lgs. 159/2011). In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L'Affidatario si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro sub-contratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del sub-contratto,

informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i. (D. Lgs. 159/2011). L'Affidatario si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel sub-contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del sub-contratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Affidatario e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. (D Lgs. 159/2011) .

Art. 6 – ADEMPIMENTI PIANO AZIENDALE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Affidatario si impegna a rispettare tutte le clausole del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici dell'ex Azienda Ulss 20 di Verona" approvato con deliberazione nr. 134 del 05.03.2015, già sottoscritto e agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica di questa Azienda Ulss 9 Scaligera il quale costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

La sua violazione potrà comportare ai sensi dell'art. 4 dello stesso, l'esclusione dalla procedura di affidamento o la risoluzione del contratto.

L'Affidatario dichiara di essere in possesso della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque

di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Affidatario si impegna inoltre al rispetto e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori operanti nella struttura gli obblighi di condotta di cui al codice etico di comportamento dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 11.10.2018 secondo quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62, del quale dichiara di aver preso visione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale al percorso Azienda Ulss 9 Scaligera - [Home»Amministrazione trasparente»Disposizioni generali»Atti Generali»](#) e di essere a conoscenza e di accettare specificatamente che la accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice etico di comportamento dell'Azienda Ulss 9 Scaligera costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 7 – PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati nei termini indicati all'art. 6 del Capitolato d'oneri che qui si intende integralmente richiamato, fatta eccezione per la fatturazione dei canoni di noleggio che, in accordo tra le parti, avverrà trimestralmente in via posticipata anziché mensilmente.

Art. 8- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche.

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta Spindial S.p.A. Socio Unico ha inviato la comunicazione dovuta ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e sue modifiche, dai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità, documento parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato.

I CIG di riferimento per il presente contratto sono:

- il n. 90510678C4 per il lotto 1;
- il n. 90534696F6 per il lotto 4;

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 – FORO GIUDIZIARIO

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

Art. 10– SPESE CONTRATTUALI

Ogni e qualsiasi spesa presente e futura inerente il presente atto, I.V.A. esclusa, ivi comprese le spese di registrazione e quelle riferite all'imposta di bollo, sono a carico della Ditta Spindial S.p.A.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Art. 11 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato d'Oneri l'Affidatario elegge il proprio domicilio legale al quale inviare tutte le notificazioni inerenti il presente contratto presso la sede legale PEC: ...*omissis*...

Art. 12 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge in vigore e le disposizioni del codice civile in materia contrattuale.

f.to digitalmente per l'Aulss 9 Scaligera: Il Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica...*omissis*...

f.to digitalmente per Ditta Spindial S.p.A.: Il Legale Rappresentante ...*omissis*...

Ai sensi e per gli effetti degli artt, 1341 e 1342 del Codice civile la ditta Spindial S.p.A. dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del Capitolato d'Oneri: art. 3 "Garanzia definitiva" a corredo dell'esecuzione del contratto, art. 4 "Stipulazione e durata del contratto", art. 5 "Collaudo/verifica di conformità", art. 7 "Aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali", art. 10 "Personale dell'Appaltatore e osservanza della legislazione sul lavoro", art.11 "Inadempimenti e penalità", art.12 "Risoluzione del contratto", art. 13 "Recesso unilaterale", art. 15 "Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni"

del Capitolato Tecnico: art. 3: Trasporto, consegna, installazione, messa in funzione e collaudo delle apparecchiature, art. 4 – Assistenza tecnica alle apparecchiature, art. 7 – Aggiornamento tecnologico e ampliamento della gamma, nonché i seguenti articoli del presente contratto :

Art. 1 – Oggetto del contratto

Art. 4 – Trattamento dati personali, consenso al trattamento

Art. 5 – Protocollo di legalità

Art. 6 – Adempimenti piano aziendale triennale per la prevenzione della corruzione

Art. 7 – Pagamenti

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 9 – Foro giudiziario

Per accettazione:

f.to digitalmente per Ditta Spindial S.p.A.: Il Legale Rappresentante...*omissis*...